



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

OGGETTO: Regolamento per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023

DECRETO n. 281 del 4/3/2025

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1, con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari Straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;



- VISTO l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447, intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- VISTO il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- VISTO che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

VISTO il Decreto Commissoriale n. 558 del 12 luglio 2013 con il quale, tra l'altro, è stato adottato il regolamento che formalizza le procedure operative del sistema interno di controllo e verifica ai fini della ripartizione del relativo incentivo, individuando, al contempo, le nuove figure tecniche incardinate nell'organigramma dell'Ufficio tecnico del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;

VISTO che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023, è necessario adottare apposito regolamento ai sensi dell'articolo 45 del medesimo codice;

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle attività elencate nel comma 2 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 45 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che ripartisce l'80% del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale;

VISTO l'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici con cui il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 578/2024, recante *“Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 45 del decreto*



legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12”, che è valso quale Linea Guida per la redazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni speciali disciplinanti le funzioni e le attività dell’Ufficio del Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

RITENUTO di definire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui l’art. 45 comma 2 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto n. 903 del 12/06/2024 con il quale era stato approvato il nuovo *“Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 45 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023, finalizzato all’incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all’organigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale”*;

RITENUTO di approvare un nuovo regolamento che modifica e sostituisce quello precedente;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall’art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvati i *“Criteri per la ripartizione degli incentivi da*



corrispondere al personale dell'ufficio del Commissario di Governo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" di seguito riportati:

Art.1
Ambito d'applicazione

1. I presenti criteri sono stati redatti in armonia con l'art. 45, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici".
2. I criteri fissano le modalità di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, per le attività elencate nell'allegato I.10 del Codice medesimo.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 10. (*Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura*) della Legge 11 agosto 2014, n. 116, si specifica che: "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione, n.q. di Commissario di Governo, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, ...".
4. Il presente Regolamento si applica al personale interno in servizio presso



questo Ufficio del Commissario di Governo, nonché in analogia a quanto indicato nella FAQ del 19/02/2021 pubblicata sul portale ANAC, anche ai consulenti contrattualizzati con questa Stazione appaltante e facenti parte del personale in organigramma, nonché al personale che presta servizio presso le Strutture e le Amministrazioni di cui il Commissario si avvale ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 116/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii., che sia espressamente incaricato, con riferimento allo specifico intervento, con provvedimento del Commissario di Governo o del Soggetto Attuatore.

5. Il presente Regolamento si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

6. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2, la facoltà della Amministrazione di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai soggetti di cui al comma 4.

7. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso ai correlati regolamenti attuativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

8. I presenti criteri potranno essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio degli speciali poteri assegnati questo Ufficio del Commissario di Governo.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente documento, al personale di cui all'art. 1, comma 4.

2. Le somme sono ripartite nell'ambito delle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto
- (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA, e compresi



gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 2.

3. In caso di contratti misti, le risorse di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 ovvero dei commi 9 e 10 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6, 8 e 10 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000.



6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,36%, per importo superiori ad euro 25.000.000;

7. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **servizi**, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000.



8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- d) 1,36%, per importo superiori ad euro 25.000.000;

9. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità delle **forniture**, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000.

10. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

- a) *1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 5.000.000;*
- b) *1,52%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 10.000.000;*
- c) *1,44%, per importi superiori ad euro 10.000.000 e sino ad euro 25.000.000;*
- d) *1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000;*

11. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

12. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

13. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti alle attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto (inclusi eventuali responsabili del procedimento per fase);
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo /regolare esecuzione
- Collaudo statico ;
- verifica di conformità;

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base delle procedure di affidamento.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori od omissioni come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari degli incarichi di progettazione e/o di verifica del progetto siano responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile unico del progetto in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A", "B" e



“C” che costituiscono

parte integrante della presente disciplina, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti. () .

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal responsabile unico del progetto, il quale attesta e accerta le specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Soggetto Attuatore su proposta del RUP in conformità alle percentuali indicate all'art. 4, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli atti e degli elaborati presentati. Nel giudizio di accertamento positivo rientra il rispetto dei tempi assegnati.

6. Gli incaricati delle funzioni di RUP e collaboratore tecnico e amministrativo del RUP, seguendo tutto l'iter di attuazione dell'intervento avranno diritto alla corresponsione dei relativi incentivi secondo la seguente ripartizione:

- ✓ il 50 % ad approvazione della progettazione una volta posta a base di gara;
- ✓ il 50 % ad approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità;

Tuttavia, in casi particolari (ad es. importo lavori maggiore di € 3.000.000,00, ecc.), la modalità di corresponsione dell'incentivo potrà avvenire, a discrezione della Stazione Appaltante, secondo le seguenti modalità di avanzamento:

- ✓ il 25% ad approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- ✓ 15% ad approvazione del progetto esecutivo;
- ✓ 10% alla pubblicazione atti di gara.
- ✓ 40% in ragione dell'avanzamento del contratto;
- ✓ 10% ad approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o

di verifica di conformità.

7. Inoltre l'incentivo può essere liquidato:

- al gruppo tecnico di verifica dopo che il progetto verificato è oggetto di approvazione in linea tecnica del RUP;
 - al progettista dopo che il progetto verificato è stato oggetto di validazione da parte del RUP;
 - al collaboratore del RUP nella fase della verifica amministrativa dei documenti di gara:
- ✓ 50% all'ultimazione delle operazioni di gara, ossia successivamente alla pubblicazione dell'ultimo verbale di gara che attesti la graduatoria finale dei concorrenti;
- ✓ 50% ad avvenuta pubblicazione del decreto di aggiudicazione efficace;
- al DL/DL indagini o al DEC e relativi collaboratori (tra cui Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere) in ragione degli stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 90%; il restante 10% è liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;
 - al collaudatore tecnico-amministrativo dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;
 - al collaudatore statico dopo il deposito del certificato di collaudo statico al Genio Civile territorialmente competente;
 - al collaboratore nella fase della stipula del contratto a seguito registrazione del contratto;
8. Qualora il Commissario di Governo non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale incaricato per le attività effettivamente e regolarmente svolte e completate.



Art. 5
Riduzione dell'incentivo e penalità

1. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga gli obblighi assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione degli incentivi relativamente all'intervento affidatogli, fermo restando la facoltà del Commissario di Governo o del Soggetto Attuatore di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
2. Qualora il tempo effettivo di esecuzione del contratto superi il tempo previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'incentivo correlato all'esecuzione del contratto viene proporzionalmente ridotto, fino a un massimo del 10%, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca degli incarichi.
3. Qualora il tempo effettivo di effettuazione del collaudo superi il tempo previsto nel capitolato speciale d'appalto o, in assenza, quello previsto dalla normativa vigente, l'incentivo del collaudatore viene proporzionalmente ridotto, fino a un massimo del 10%, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico. La riduzione non si applica quando il maggiore tempo non è imputabile al collaudatore.
4. Non incidono ai fini della riduzione dell'incentivo i maggiori tempi connessi a sospensioni e proroghe conseguenti a varianti in corso d'opera approvate, a proroghe e sospensioni previste dalla normativa vigente nonché nei casi di colpa dell'appaltatore.
5. Non incidono ai fini della riduzione dell'incentivo i maggiori costi conseguenti a varianti in corso d'opera approvate, con esclusione a quelle dovute ad errore progettuale.
6. L'importo massimo delle penali non può superare, per ogni singolo



incaricato, il 10% dell'incentivo previsto.

Art. 6

Sostituzione delle figure professionali, tecniche ed amministrative

1. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. In ottemperanza all'art. 15 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Pertanto, nel caso in cui le responsabilità vengano ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, la percentuale del 25% spettante al RUP sarà così suddivisa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Fase di programmazione: | RUP 2 %; |
| | RUP di fase 2 %; |
| - Fase di progettazione ed esecuzione: | RUP 4 %; |
| | RUP di fase 10 %; |
| - Fase di affidamento: | RUP 2 %; |
| | RUP di fase 5 %; |



Art. 7

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. La presente disciplina trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8

1. Il presente decreto ed i relativi allegati saranno notificati a tutti i soggetti di cui si avvale il Commissario di Governo – Soggetto Attuatore, nonché

pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) anche ai sensi del Dlgs 33/2013.


Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello


Allegato "A" – art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti	1,00%
--	--------------

Responsabile unico del progetto

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%	25%
Fase della progettazione esecutiva	17%	
Fase Verifica del progetto (all. I.7-art. 34, c.2 lett. d)	23%	
Fase di esecuzione dei lavori	50%	

Progettazione

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,00%	6,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2,00%	
Redazione del progetto esecutivo	2,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,00%	

Verifica del progetto (all. I.7-art. 34, c.2 lett. a, b, c)	12,00%
--	---------------

Predisposizione dei documenti di gara	3,00%
--	--------------

Direzione dei lavori

Direttore dei lavori	17,00%	26,00%
Direttore operativo	2,00%	
Ispettore di cantiere	2,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%	

Regolare esecuzione	4,00%	9,00%
Collaudo statico	5,00%	

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento di cui al terzo capoverso dell'ALLEGATO I.10

Collaboratore tecnico	8%	18%
Collaboratore amministrativo	8%	
Collaboratore stipula del contratto	2%	

100,00%

Allegato “B” – art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI SERVIZI

Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
--	--------------

Responsabile unico del progetto

Fase della progettazione esecutiva	10,00%	25,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	15,00%	

Progettazione

Redazione del progetto esecutivo	10,00%
----------------------------------	---------------

Predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
---------------------------------------	---------------

Direzione dell'esecuzione

Direttore dell'esecuzione del contratto	25,00%
---	---------------

Regolare esecuzione

Regolare esecuzione	2,00%	11,00%
Verifica di conformità	9,00%	

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile unico del progetto	7,00%	14,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	7,00%	

100,00%

Allegato "C" – art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
--	--------------

Responsabile unico del progetto

Fase della progettazione esecutiva	10,00%	26,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	16,00%	

Progettazione

Redazione del progetto esecutivo	6,00%
----------------------------------	--------------

Predisposizione dei documenti di gara

Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
---------------------------------------	---------------

Direzione dell'esecuzione

Direttore dell'esecuzione del contratto	28,00%
---	---------------

Regolare esecuzione

Regolare esecuzione	2,00%	11,00%
---------------------	-------	--------

Verifica di conformità

Verifica di conformità	9,00%	
------------------------	-------	--

Collaboratori tecnici e amministrativi	14,00%
--	---------------

Collaboratori alla attività del responsabile unico del progetto	7,00%	14,00%
---	-------	--------

Collaboratori del direttore dell'esecuzione	7,00%	
---	-------	--

100,00%

